



Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Cosenza
Ufficio Elettorale Provinciale

Protocollo a margine Cosenza, data del protocollo

- Ai Sigg. Sindaci/Commissari
Sigg. Segretari Comunali
Sigg. Responsabili Uffici Elettorali
dei Comuni di
COSENZA, RENDE E CASTROLIBERO
- Ai Sigg. Sindaci
Sigg. Segretari Comunali
Sigg. Responsabili Uffici Elettorali
dei restanti Comuni della provincia
LORO SEDI
- Ai Sigg. Presidenti Commissioni e
Sottocommissioni Elettorali Circondariali
LORO SEDI
- Al Sig. Presidente della Corte di Appello
di CATANZARO
- Al Sig. Presidente del Tribunale
di COSENZA
- E p.c. Al Sig. Presidente della Regione
Calabria CATANZARO

OGGETTO: Referendum consultivo obbligatorio “Modifica dei confini territoriali dei comuni di COSENZA, RENDE e CASTROLIBERO della provincia di Cosenza” fissato per domenica 1° dicembre 2024 con Decreto del Presidente della Regione Calabria N. 59 dell’08/10/2024.
Revisione dinamica Straordinaria delle liste elettorali - d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Presidente della Regione Calabria con decreto n. 59 dell’08/10/2024, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ha indetto, per domenica 01 dicembre 2024, il referendum consultivo indicato in oggetto.



Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Cosenza
Ufficio Elettorale Provinciale

In vista dell'anzidetta consultazione, si dispone l'inizio nei comuni interessati dal predetto referendum, della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali a norma dell'art. 32, 4° comma del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.

Per la regolare esecuzione di tali revisione le date di riferimento sono:

Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali (d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)

Si dispone l'inizio in codesti comuni della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali a norma dell'art. 32, quarto comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Per la regolare esecuzione di tale revisione, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale, nella veste di ufficiale elettorale, entro lunedì 14 ottobre 2024, terzo giorno antecedente quello di affissione nei comuni interessati del manifesto di convocazione dei comizi per il suddetto referendum, ha proceduto alle cancellazioni dei nomi degli elettori trasferiti in un altro comune.

Le comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la propria residenza dovranno essere inviate dai comuni di emigrazione a quelli di immigrazione esclusivamente in via telematica, mediante trasmissione per ogni elettore di un file in formato .xml, con le modalità indicate con circolare n. 43 del 13 novembre 2014, in attuazione del decreto del Ministro dell'interno 12 febbraio 2014, emanato a norma dell'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all'altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Entro giovedì 17 ottobre 2024, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori già cancellati da altri comuni.

Ai sensi dell'art. 32, comma sesto, del d.P.R. n. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli d'immigrazione, dopo aver provveduto, a cura del responsabile dell'ufficio elettorale, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o, rispettivamente, ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro



Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Cosenza
Ufficio Elettorale Provinciale

adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio online e da affiggere in altri luoghi pubblici.

Entro l'anzidetto termine del 17 ottobre 2024, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, nn. 2 e 3, del citato d.P.R. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana e perdita del diritto elettorale che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.

Entro domenica 27 ottobre 2024, decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 223/1967, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che - pur essendo compresi nelle liste elettorali - nel giorno fissato per la votazione (domenica 01 dicembre 2024) non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio online e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

Entro venerdì 01 novembre 2024, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del d.P.R. 223/1967, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, n. 5), concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età, oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

Entro sabato 16 novembre 2024, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si provvederà alle variazioni di cui all'art. 32, primo comma, n. 1), del d.P.R. 223/1967, relative alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

Entro lo stesso termine di sabato 16 novembre 2024, l'ufficiale elettorale effettuerà gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 5-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti, in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

Si richiama l'attenzione di codesti comuni anche sul disposto dell'art. 4, comma 2, del sopracitato d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, relativamente alle variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.

I comuni non interessati alle consultazioni elettorali in oggetto, potranno soprassedere all'effettuazione della predetta revisione salvo che siano direttamente attivati da uno dei comuni ove si svolgerà il referendum, o comunque potranno procedere solo alle operazioni di cancellazione e iscrizione per trasferimento di residenza.



Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Cosenza
Ufficio Elettorale Provinciale

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'assoluta importanza della puntuale, attenta esecuzione delle direttive impartite sul puntuale adempimento di quanto disposto con la presente circolare.

Il Dirigente dell'U.E.P.
Viceprefetto Vicario Coordinatore
Dott.ssa Rosa CORREALE

Idu